

**Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata inerente la Formazione Continua ad integrazione del Regolamento per la Formazione Continua del 2009.**

**Paragrafo I**

**Accredito di eventi formativi organizzati da terzi**

**Articolo 1 - Disciplina**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata valuta l'accreditamento di eventi formativi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per la Formazione Continua approvato dal C.N.F. n 6/2014 in vigore dal 01.01.2015.

**Articolo 2 - Requisiti**

1. I soggetti che richiedono l'accreditamento di eventi formativi devono assicurare i seguenti requisiti o servizi collaterali all'evento :

- a) disponibilità di posti a sedere non inferiore a 100;
- b) servizio di rilevazione delle presenze sia all'entrata che all'uscita;
- c) rilascio di certificazione di partecipazione agli iscritti presenti, con indicazione dei crediti formativi maturati in relazione all'effettiva durata della presenza;
- d) fornitura alla segreteria dell'Ordine, con almeno una settimana di anticipo rispetto all'evento, di un file informatico contenente la presentazione dell'evento formativo stesso, da diffondere agli iscritti via mail.

**Articolo 3 - Procedura di accreditamento**

- 1. La domanda di accreditamento deve pervenire al Consiglio dell'Ordine almeno 20 giorni prima dell'evento da accreditare.
- 2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A) al presente regolamento, deve essere corredata dal programma, dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento di cui al precedente articolo 2 e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori .
- 3. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui al comma precedente, anche la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli.
- 4. La commissione presso il COA cura l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazioni integrativa.

5. Il COA si pronuncia con delibera sulla domanda di accredito, entro 20 giorni dalla ricezione della domanda ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente.

#### **Articolo 4 - Comunicazioni**

1. Il CdO comunica al soggetto organizzatore, anche a mezzo mail, il provvedimento.
2. In caso di accoglimento, eventuale pubblicità a mezzo manifesti e/o brochure è a carico del soggetto organizzatore dell'evento.

#### **Articolo 5 - Attività formative organizzate dagli iscritti in autonomia**

1. Le attività seminariali di studio che possono essere svolte “*anche nell'ambito della propria organizzazione professionale*” (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. f) del Regolamento Formazione n. 6/14 del CNF), possono essere accreditate dal CdO, con il limite di 12 crediti annuali, alle seguenti condizioni:

- a) che sia stata previamente depositata la domanda di accreditamento;
- b) che l'evento si svolga in una sede che consenta la partecipazione aperta anche a colleghi estranei allo studio organizzatore o agli studi organizzatori in numero complessivamente non inferiore a 30;
- c) che i relatori siano, in maggioranza o almeno in pari numero, estranei allo studio organizzatore o agli studi organizzatori;
- d) che sia assicurato un sistema di prenotazione e di rilevazione delle presenze all'ingresso ed all'uscita, nonché il rilascio dell'attestazione di partecipazione con indicazione dei crediti formativi proporzionali all'effettiva presenza.

#### **Paragrafo II**

#### **Concessione di contributi per la realizzazione di eventi organizzati da terzi**

#### **Articolo 6 – Programmazione contributi**

1. Il Consiglio dell'Ordine con propria delibera, pubblicata nel sito dell'Ordine, decide, entro il 15 ottobre di ogni anno, l'ammontare complessivo dei contributi messi a disposizione delle associazioni che organizzino eventi formativi che possano rivestire interesse professionale per i propri iscritti e che si tengano nell'anno successivo.

### **Articolo 7 – Domanda di contributo**

1. Le associazioni che intendono organizzare eventi formativi che possano rivestire interesse professionale per gli iscritti, almeno 20 giorni prima dell'evento, devono presentare alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, una domanda che dovrà contenere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 2, i seguenti requisiti:

- a) i dati completi di chi richiede il contributo ed in particolare un indirizzo e-mail,
- b) l'evento o gli eventi formativi per il quale o per i quali viene richiesto il contributo con tutti i dati necessari all'accREDITAMENTO,
- c) la dichiarazione di gratuità della partecipazione all'evento degli Avvocati iscritti all'Albo di Macerata,

### **Articolo 8 – Erogazione contributi**

1. Il COA può riconoscere per ciascun evento un contributo che verrà erogato sotto forma di rimborso spese vive documentate e solo alle seguenti condizioni:

- a) il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 7 che precede;
- b) l'aver ottenuto, per lo specifico evento, l'accREDITAMENTO dall'organo competente;
- c) la presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute con l'indicazione nel dettaglio di eventuali contributi ricevuti e del numero dei partecipanti effettivi.
- d) l'attestazione che le spese documentate siano superiori rispetto ad altri eventuali contributi che dovessero ricevere.

## **Paragrafo III**

### **Partecipazione ad eventi non accREDITATI dal COA**

#### **Articolo 9 – Richiesta accREDITAMENTO**

1. L'avvocato che abbia partecipato, nel circondario per il quale è competente il COA di Macerata, ad un evento non accREDITATO, entro l'anno di competenza potrà chiedere, con domanda scritta da depositare presso la segreteria dell'Ordine, che gli siano riconosciuti i crediti formativi corrispondenti.

2. La domanda deve contenere tutti i dati che il presente regolamento richiede per l'accREDITO di eventi organizzati da terzi e deve essere corredata dalla certificazione dell'ente organizzatore circa l'effettiva presenza all'evento stesso da parte del richiedente.

## **Paragrafo IV**

### **Accreditamento delle attività formative**

#### **Articolo 10 – Competenza per l’accreditamento eventi**

1. L’accreditamento per le attività formative e per gli eventi che si tengono nel territorio di competenza circondariale viene concesso dal COA.
2. Qualora l’attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte di Appello la competenza per l’accredito è distrettuale.
3. Il COA è competente a concedere crediti:
  - a) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati,
  - b) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
  - c) per la partecipazione a commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico –forense;
  - d) per attività di studio e aggiornamento individuale.
4. Le richieste di accrediti di cui agli articoli 9 e 11, comma 4, del presente regolamento vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

#### **Articolo 11 - Determinazione dei crediti formativi**

1. Il COA, fatte salve deroghe motivate, stabilisce, per le seguenti attività di aggiornamento di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento Formazione n. 6/14 del CNF <sup>1</sup>, sono riconosciuti, a domanda, i crediti specificati :
  - a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
  - b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 CF.
2. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

---

<sup>1</sup> Corsi, seminari, convegni con finalità tecnico – pratiche nelle materie di diritto sostanziale e processuale (anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale) nonché partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.

3. Ferme le deroghe di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività di formazione di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento Formazione n. 6/14 del CNF<sup>2</sup>, vengono riconosciuti crediti CF nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;

b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.

4. Ferme le deroghe di cui al comma 1 del presente articolo, per le altre attività di cui all'art. 12 del Regolamento Formazione n. 6/14 del CNF<sup>3</sup>, fermo restando che i CF attribuiti non potranno superare il numero massimo di 12, vengono riconosciuti nella seguente misura:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. D.Lgs. 398/97 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della L.P., nonché nelle attività indicate dal precedente comma 1: n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno ;

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate anche online da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto;

c) per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto;

d) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari o enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, un massimo di n. 10 CF all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico - forense n. 10 CF all'anno;

f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno.

5. Per la partecipazione agli eventi con metodologia didattica adottata attraverso simulazioni, tavole rotonde, lezioni frontali, e/o partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti) vengono riconosciuti n. 2 CF in aggiunta a quelli già riconosciuti in relazione alla durata dell'evento.

## **Paragrafo V**

### **Criteria di esonero totale o parziale dagli obblighi formativi.**

#### **Articolo 12 – Esoneri totali**

---

<sup>2</sup> Corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; master di primo e secondo livello; corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, corsi di cui all'art. 22 della legge professionale; eventi organizzati dal COA.

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo ma non esaustivo: relazioni o lezioni presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate anche online, pubblicazioni di saggi, monografie su argomenti giuridici, etc...

1. Sono esonerati dall'obbligo della formazione continua:

- a) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale;
- b) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
- c) i componenti di organi con funzioni legislative ,
- d) i docenti di ruolo e i ricercatori confermati dalle Università in materie giuridiche.

### **Articolo 13 – Esoneri parziali**

1. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte della donna o dell'uomo di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori ( malattie ) per un numero massimo di 12 mesi
- b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analogo rilevanza
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero
- d) cause di forza maggiore.

2. L'iscritto deve documentare al COA la causa e la durata dell'impedimento.

3. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso dei tre anni.

### **Paragrafo VI**

#### **Disposizioni inerenti i controlli, contestuali e successivi.**

### **Articolo 14 – Rilevazione presenze**

1. Il Consiglio provvede, in riferimento agli eventi formativi dallo stesso organizzati, alla rilevazione delle presenze dei propri iscritti, di regola, attraverso modalità elettroniche ed informatiche.

2. Gli iscritti che non forniscono dati e documenti necessari per la creazione delle tessere di riconoscimento personale approntate dal COA, che non le ritirano presso la segreteria dell'Ordine, o che non ne fanno uso in sede di eventi accreditati organizzati dal COA non possono godere della esenzione dalla presentazione della relazione di cui al successivo articolo 15, comma 2.

### **Articolo 15**

1. Ogni iscritto, con cadenza triennale, deve presentare presso la segreteria dell'Ordine una relazione circa gli eventi formativi seguiti nel corso di ciascun anno. Tale adempimento deve essere

eseguito entro il 31 marzo dell'anno alla scadenza triennale. Il mancato deposito della relazione nel termine assegnato costituisce autonoma violazione deontologica.

2. L'obbligo di presentare la relazione non sussiste per coloro che risultano avere assolto completamente sia agli obblighi annuali che triennali tramite il sistema "Riconosco",.

3. Il contenuto della relazione va limitato esclusivamente all'elencazione degli eventi o delle attività già accreditate, senza poter contenere richiesta alcuna di nuovi accrediti.

4. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica e ordinamentale, l'iscritto ha la facoltà dimostrare *aliunde* l'esatto adempimento dell'obbligo formativo e di aggiornamento.

## **Paragrafo VII**

### **Richiamo al Regolamento del CNF.**

#### **Articolo 16 - Richiami**

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente regolamento deve intendersi applicato il deliberato Regolamento 16 Luglio 2014 n. 6 del CNF e successive modifiche.

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata – approvato nella seduta del 23.03.2015)